

COMUNE DI EBOLI - PROVINCIA DI SALERNO  
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale  
N. 17 del 21.2.2000

**REGOLAMENTO  
DI  
POLIZIA MORTUARIA**

*[Handwritten signature]*

# TITOLO I

## NORME GENERALI

### ART. 1 - POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE

1. La Polizia Mortuaria comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione del Cimitero comunale, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra **competenza** non attribuita ad altri enti od organi.

2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, per mezzo degli uffici e del responsabile sanitario dell'A.S.L., per quanto di competenza.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria e delle attività connesse con il cimitero sono affidate al settore Tecnico -Manutenzione, il quale le eserciterà attraverso il servizio Cimitero.

### ART. 2 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune si adopera affinché all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume alcuna responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

### ART. 3 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

2. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32 2° comma, lettera "g" della legge 8 giugno 1990, n° 142, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.

3. Tutti gli altri servizi sono soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con apposita delibera.

### ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il Cimitero sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) Il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285;
- b) Copia del presente Regolamento;
- c) Copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285);
- d) L'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- e) Copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- f) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241;

## TITOLO II

### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

#### ART. 5 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione e negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

3. Il deposito di osservazione dei feretri deve avvenire esclusivamente nella camera mortuaria del Cimitero.

*MS*  
2

## TITOLO III

### TRASPORTI FUNEBRI

#### ART. 6 - TRASPORTI FUNEBRI

1. Per i trasporti funebri si intendono:

- a) il trasporto di salme dal luogo del decesso al civico Cimitero, nell'ambito dello stesso Comune
- b) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un Comune ad un altro.

2. Il Comune provvede ai trasporti funebri, per le famiglie indigenti, nell'ambito del territorio comunale, in proprio mediante concessione a terzi.

3. Il trasporto funebre di cui all'art. 6, I° comma, lettera "a" comprende:

- a) il trasporto della salma dal luogo del decesso al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura, e viene effettuato con idoneo carro funebre, e secondo le caratteristiche stabilite per i trasporti funebri del D.P.R. n° 285/90 assicurando, in ogni caso, che esso venga effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

4. I trasporti funebri eseguiti nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di un diritto fisso stabilito dalla Giunta Comunale ed è a carico dell'Agenzia di onoranze funebri.

#### ART. 7 - CATEGORIE DI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono esercitati con unica categoria.

#### ART. 8 - RIMESSE DI CARRI FUNEBRI

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località che tengano conto delle seguenti caratteristiche:

- a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che le entrate e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;
- b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentono lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, <sup>che non</sup> creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
- c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
- d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

#### ART. 9 - ORARIO

1. L'orario dei trasporti funebri deve essere tale da assicurare il ricevimento del feretro nel Cimitero almeno trenta minuti prima dell'orario di chiusura.

2. La determinazione dell'orario di apertura e chiusura è stabilita dal Sindaco.

AS

ART. 10 - MODALITA' DEI TRASPORTI

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore ai 10 anni, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.
3. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

ART. 11 - PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, anche separata, ove necessario, da quella di cui all'art. 9.
2. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

ART. 12 - LUOGO E MODALITA' DI SOSTA PER I FERETRI IN TRANSITO

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.
2. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a 24 ore.
3. In tali casi, il feretro viene depositato nella sala mortuaria.
4. In caso di sosta, il Comune mette a disposizione il proprio personale per le operazioni di carico e scarico dietro pagamento della tariffa stabilita.

ART. 13 - FUNERALI

1. I funerali in forma privata avranno luogo nel rispetto degli orari stabiliti per consentire il ricevimento al Civico Cimitero.

## TITOLO IV

### PIANO CIMITERIALE - SERVIZI

#### ART. 14 - SERVIZIO DI CUSTODIA

1. L'orario di apertura del Cimitero è determinato dal Sindaco adattandolo alle esigenze dell'utenza.

2. Il servizio di custodia del Cimitero è assicurato con personale comunale.

3. Il responsabile del Servizio Cimitero sovrintende all'attività dei custodi, dei manutentori e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre n° 285 e dal presente Regolamento.

#### ART. 15 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - DELIMITAZIONE DELLE AREE

1. Nel Cimitero sono delimitate le seguenti aree:

- a) campo di inumazione fosse comuni;
- b) campi di inumazione per fosse private;
- c) aree per la costruzione di cappelle di famiglia;
- d) aree per le tumulazioni individuali (loculi per inumazioni);
- e) aree per le famiglie o comunità (tombe di famiglia con loculi privati);
- f) aree per loculi ossario;
- g) cellette cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune;
- l) edicole funerarie.

#### ART. 16 - CAMPI DI INUMAZIONE

1. Nei campi di inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune la installazione di una tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm. 130 dal piano di campagna ( 1,70 x 70 x h 1,30 ).

2. L'installazione delle tombe, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione, fanno carico interamente ai richiedenti.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti interessati il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

#### ART. 17 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di fosse individuali in un campo ad inumazione, della durata di 10 anni dalla data della sepoltura con possibilità, a richiesta degli interessati, di un rinnovo decennale e fino ad un massimo di 20 anni complessivi, per singola sepoltura, decorrenti dalla data della sepoltura. Qualora il rinnovo venga richiesto successivamente alla scadenza della prima concessione, gli oneri relativi al rinnovo della concessione andranno comunque corrisposti per l'intera durata ;



- CS
- b) nell'uso temporaneo, di **edicole funerarie da costruire a cura dei privati**, della durata di 99 anni dalla data della concessione;
  - c) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali ( loculi ) per la durata di 99 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione con possibilità di rinnovo;
  - d) nell'uso temporaneo di loculi ossario per la raccolta, in apposite cassette, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni, per la durata di 99 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
  - e) nell'uso temporaneo di cellette **cinerarie** per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 99 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
  - f) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.

2. Le concessioni di cui al precedente comma, escluse quelle di cui alla lettera "f", possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella iniziale. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune a consentirlo.

3. **Le concessioni di loculi in cui non è specificata la sua durata, si intendono automaticamente riconducibili ai commi "D" ed "F" del presente articolo.**

#### ART. 18 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. In via del tutto eccezionale per la durata limitata e strettamente necessaria, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria dei feretri, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi, nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
- b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

2. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione **del canone per la concessione provvisoria** e per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

#### ART. 19 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR n° 285/90 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative nel caso che la manifestazione di volontà alla cremazione sia espressa dal coniuge, in difetto dal parente più prossimo o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi sono determinate dal Capo dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

M  
6

## TITOLO V

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### ART. 20 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Sono **ritenute** esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza **del quindicennio dalla data di tumulazione a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.**
3. Il Sindaco **può regolamentare** le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.

#### ART. 21 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Sono **ritenute** esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle eseguite prima della scadenza di dieci anni per le prime e dei quindici anni per le seconde. Esse vengono autorizzate dal Sindaco, previo nulla osta dal medico dell'ASL preposto per l'igiene pubblica.
2. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.
3. Nel caso di esumazioni **ed estumulazioni** straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio.

#### ART. 22 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazione od estumulazione si rinverano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazione devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 5 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.



SB

ART. 23 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 1 mese.

2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, **il Responsabile del Servizio è tenuto a farli rimuovere d'ufficio.**

3. Qualora i soggetti tenuti non provvederanno entro il termine di cui al comma "1", i materiali restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepolture di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondono ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 1° comma.

7. **I monumenti e le tombe di particolare valore architettonico che risalgono ad almeno 50 anni addietro, opportunamente catalogati, devono essere salvaguardati. Ove mai venissero riutilizzate le fosse, i monumenti devono essere rimontati, sia che l'intervento sia stato disposto d'ufficio che su richiesta dei familiari.**

M  
8

## TITOLO VI

### SEPOLTURE PRIVATE - CONCESSIONI

#### ART. 24 - SEPOLTURE PRIVATE

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepulture indicate all'art. 17, 1° comma, lettere a-b-c-d-e-f.
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione;
  - la sua durata;
  - la persona o le persone o, nel caso di Enti e comunità, degli organi del concessionario;
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
  - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter - vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
7. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di interesse pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con modalità del presente Regolamento.

#### ART. 25 - CONCESSIONARI

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di comunità, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza, oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia, **ovvero alle persone che riterrà opportuno.**

3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 codice civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere o **ampliare** il diritto di sepoltura ad altre persone.

#### ART. 26 - CONCESSIONI A COMUNITA', ENTI OD ISTITUZIONI

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, all'atto di concessione in favore di **comunità**, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

#### ART. 27 - MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando, il tipo della concessione.

2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

3. Ad eccezione delle concessioni riguardanti loculi e **cappelle** di famiglia, le concessioni di sepolture private **nelle fosse** hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

#### ART. 28 - VIGILANZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

#### ART. 29 - SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE

1. Le sepolture private ad inumazione vengono concesse, a domanda esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.

2. Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le misure non superiori a cm. 250 per cm. 100.

3. Sulle aree in concessione può essere autorizzata, a richiesta, l'installazione di **una tomba** della misura di cm. 170 per cm. 70. L'altezza dei manufatti installati non può superare i cm. 130 dal piano di campagna.

4. Non possono essere installate fioriere o addobbi adiacenti alle tombe o ai passaggi nelle corsie.

5. Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 16, 2° e 3° comma.

6. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione, ai sensi dell'art. 17, 1° comma lettera "A".

#### ART. 30 - DIRITTO DI SEPOLTURA NELLE SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE

1. Hanno diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione le persone indicate nell'art. 25, 2° e 3° comma, fino ad un massimo di un feretro e 8 cassette ossario. La presenza di una o più cassette ossario nella fossa è subordinata esclusivamente alla presenza del feretro.

#### ART. 31 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE (loculi)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune o da privati e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.

2. Alla scadenza della concessione, trova applicazione l'art. 29, 5° comma

3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario, od esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro.

4. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.

5. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.

6. E' consentita l'installazione di vaschette portafiori di dimensioni massime di cm. 60 per cm. 13 per cm. 26 di altezza, con sporgenza massima di cm. 13, a condizione che nella richiesta di autorizzazione il concessionario dichiari per sé e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penali in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.

7. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

8. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.

9. I loculi costruiti dai privati, previa acquisizione del suolo, sono autorizzati con la prescritta concessione edilizia.

#### ART. 32 - CAPPELLE

1. La concessione di cappelle di famiglia ha per oggetto, l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale.

2. I lavori dovranno essere completati entro i cinque anni dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione senza che il concessionario, o i suoi aventi causa, abbiano titolo a ripetere le somme versate per la concessione

3. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.

4. La **cappella** non potrà essere utilizzata **per le sepolture** se non sia intervenuto l'atto di collaudo **di idoneità** da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

#### ART. 33 - LOCULI PER OSSARIO

1. I **loculi** per ossario sono destinati alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni.

2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in **loculi** per ossari. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

#### ART. 34 - CELLETTE CINERARIE

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune

2. A questo fine possono essere utilizzati anche **loculi** per ossario, che possono essere utilizzati fino a capienza fisica.

#### ART. 35 - SEPOLTURE PRIVATE - ESERCIZIO DEI DIRITTI D'USO

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e del presente Regolamento.

2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.

4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.



## ART 36 - DIVISIONE E RINUNCIA

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n° 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto della Giunta.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

## ART 37 - MORTE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di decesso del concessionario di una **cappella di famiglia**, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 25, 3° comma sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento, del dirigente esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 25, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 40.

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 25 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 40.



6. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

#### ART. 38 - SEPOLTURE PRIVATE - SCADENZE

1. L'ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione **per le cappelle private** che potranno essere rinnovate dopo la sua scadenza, con le modalità di cui all'art. 17.

2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art 25.

3. Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto è possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.

5. I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

#### ART 39 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

#### ART. 40 - DECADENZA E REVOCA DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.

2. La dichiarazione di revoca di cui al presente comma è deliberata dalla Giunta Comunale.

3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

4. Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.

5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 30 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto della Giunta.

6. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per 5 anni; l'originale di essa, corredato delle ricerche esperite e degli atti, è conservato nel fascicolo della cappella di famiglia di che trattasi.

#### ART. 41 - FASCICOLI PER LE CAPPELLE DI FAMIGLIA

1. Per ogni cappella di famiglia è formato un fascicolo nel quale sono registrati tutti gli atti che vi si riferiscono.

2. Ad ogni cappella di famiglia corrisponde una scheda tenuta in apposito registro nella quale sono sinteticamente indicate la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

#### ART. 42 - SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE INDIVIDUALE

1. Per le sepolture private ad inumazione individuale (fosse) si adotta un sistema informatizzato delle registrazioni cimiteriali.

2. I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, con la vidimazione del Responsabile del Servizio apposta su di essi.

#### ART. 43 - CONCESSIONI PERPETUE

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

#### ART. 44 - RETROCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.

2. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

CS

## TITOLO VII

### ALTRE DISPOSIZIONI

#### ART. 45 - DIVIETI

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare, è vietato:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
- b) introdurre oggetti indecorosi;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio.
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse;
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi o vendita di oggetti;
- h) distribuire volantini, raccogliere firme, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private.
- i) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- j) chiedere elemosine, fare questue o raccolta di fondi;
- k) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi di cui ciò sia altrimenti vietato;
- l) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;
- m) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o riti religiosi.
- n) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
- o) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguire nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.

#### ART. 46 - ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semi fisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.

2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata dai relativi disegni, con le relative misure.

3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente nei giorni feriali e negli orari di apertura al pubblico, dandone comunicazione al responsabile, che accerta la regolarità dei lavori.

5. Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di tomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.

6. I vasi e le altre installazioni mobili o rimovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

#### ART. 47 - IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

1. I privati, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa all'interno del Civico Cimitero possono farlo liberamente attenendosi al presente Regolamento.

2. Le ditte che si rendano responsabili di gravi comportamenti possono essere temporaneamente sospese dall'esecuzione dei lavori.

#### ART. 48 - PERSONALE ADDETTO AL CIVICO CIMITERO

1. Il custode o in sostituzione gli addetti di turno dovranno provvedere all'apertura e alla chiusura del Cimitero secondo l'orario stabilito e ogni qualvolta che se ne presenta la necessità. E' altresì addetto di ricevere i feretri, di raccogliere rifiuti, pulire i viali ed i campi d'inumazione.

2. Il personale addetto, necrofori ed operai dovranno provvedere:

- a) al trasporto dei feretri dalla camera mortuaria al posto di seppellimento previo assenso del Responsabile del Servizio;
- b) alla escavazione delle fosse di inumazione comune;
- c) ad effettuare l'esumazione e l'eventuale trasporto dei resti mortali esumati nonché effettuare la pulizia;
- d) al trasporto nelle traslazioni dei feretri da un posto all'altro;
- e) a rimuovere, sempre i rifiuti dei viali e delle zone di inumazione e tumulazione;
- f) a raccogliere i resti di feretri, indumenti ecc. provenienti dalle esumazioni;
- g) a disinfettare i campi di inumazione e la sala mortuaria;
- h) a zappettare i tumuli di terra nei campi di inumazione ed estirpare a falciare le erbe infestanti;
- i) ad eseguire in generale le disposizioni di servizio del Responsabile cimiteriale.

#### ART. 49 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

1. Il personale del Cimitero è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.

2. Inoltre è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento corretto nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e decoroso alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e di ditte;

 17

- LA
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerente ai cimiteri anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
  - e) trattene per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale del Cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

#### ART. 50 - CONTRAVVENZIONI

Le infrazioni al presente Regolamento, quando non costituiscono reato ai sensi del codice penale, saranno punite con l'ammenda da £ 100.000 a £ 1.000.000.





## TITOLO VIII

### NORME FINALI

#### ART. 51 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### ART. 52 - DECORRENZA

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265.

#### ART. 53 - DIRIGENTI

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n° 142, spetta ai dirigenti l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano ai dirigenti su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo che non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n° 142.

#### ART. 54 - CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

#### ART. 55 - TARIFFE

1. Le tariffe vengono determinate periodicamente dalla Giunta Comunale in base al costo dei servizi. Per cui gli importi sotto indicati attualmente vigenti sono da considerarsi indicativi e saranno adottati fino a nuova determinazione.



AB

TABELLA 1 CONCESSIONI

1) Concessione o rinnovo di concessione di aree per sepolture private ad inumazione per 10 anni	£ <del>250.000</del>
2) Concessione o rinnovo di concessione di sepolture private a tumulazione individuale (loculi) per 99 anni	£ 3.000.000
3) Concessione o rinnovo di concessione di sepolture private a tumulazione per famiglie o collettività (tombe di famiglia) per 99 anni a £ / mq	£ 1.000.000
4) Concessione o rinnovo di concessione di aree per costruzione di cappelle di famiglia per 99 anni a £ / mq	£ 1.000.000
5) Concessione o rinnovo di concessione di loculi ossario per 99 anni	£ 500.000
6) Concessione o rinnovo di concessione di celletta cineraria per 99 anni	£ 200.000

TABELLA 2 SERVIZI

1) Trasporto funebre eseguito da agenzie funebri autorizzate - diritto fisso	£ 100.000
2) Trasporto funebre proveniente da altro Comune o dall'estero - diritto fisso	£ 100.000
3) Sosta intermedia al trasporto funebre per la prestazione di onoranze funebri, senza intervento del personale comunale per le operazioni di carico e scarico	£ 100.000
4) Sosta intermedia al trasporto funebre per la prestazione di onoranze funebri, con intervento del personale comunale per le operazioni di carico e scarico	£ 150.000
5) Sosta di feretri in transito, per ciascuna ora di sosta	£ 10.000
6) Esumazione ordinaria a richiesta dei parenti	£ 100.000
7) Estumulazioni ordinarie a richiesta dei parenti	£ 100.000
8) Esumazioni straordinarie	£ 100.000
9) Estumulazioni straordinarie	£ 100.000
10) Rimozione di cassette ossario	£ 30.000
11) Autorizzazione all'installazione di tombe o altri elementi sulle sepolture ad inumazione	£ 200.000
12) Sepoltura feretro	Da stabilire
13) Sepoltura arti amputati	Da stabilire
14) Sepoltura prodotti abortivi	Da stabilire
15) Lavori da eseguire alle fosse	Come da appalto

MA

16) Lavori da eseguire ai loculi per inumazione	Come da appalto
17) Lavori da eseguire ai loculi delle cappelle	Come da appalto

*M*

21

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 8-6-1990 N. 142

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

21 FEB. 2000

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

  
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Forlenza', is written over a horizontal line.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE  
Dr. Vittorio Forlenza


Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE  
Dr. Vittorio Forlenza

Per tutti i pareri di regolarità tecnica e contabile si esprime parere favorevole sulla conformità dell'atto, della legge, dello Statuto ed ai Regolamenti.

21 FEB. 2000

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Vittorio Avagliano

  
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Avagliano', is written over a horizontal line.